

## **A.C. 3146**

*"Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*

***PROPOSTE EMENDAMENTI CIA-AGRICOLTORI ITALIANI***

## C.3146

### Art. 66

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 66-bis

*(semplificazione in materia di contributi SSICA)*

L'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c. relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3»

#### **Relazione:**

La proposta di emendamento interviene sull'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 al fine di chiarire l'espressa esclusione degli imprenditori agricoli, che esercitano la trasformazione e conservazione dei prodotti ottenuti dallo svolgimento dell'attività agricola, tra i soggetti destinatari del contributo annuale alla Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari (SSICA). Così come stabilito dal citato regio decreto, al suddetto versamento sono infatti tenute tutte le imprese che hanno come oggetto della loro attività quello della produzione e commercializzazione di conserve alimentari a prescindere dalle dimensioni aziendali. Ciò nonostante la SSICA continua a richiedere il pagamento del contributo annuale alle imprese agricole che producono anche conserve alimentari, pur non essendo quest'ultime indicate dalla norma richiamata come destinatarie della disposizione in commento. In tale contesto, si ritiene necessaria l'introduzione di un norma di interpretazione autentica che possa definitivamente chiarire l'ambito di applicazione del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923.

## C.3146

### Art. 66

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 66-bis

*(Semplificazione prestazioni occasionali nel settore agricolo)*

1. Fino al 31 dicembre 2021 al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 relativa al reperimento di manodopera necessario a garantire lo svolgimento dell'attività agricola, il contratto a prestazione occasionale di cui all'articolo 54-bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, in deroga ai commi 1, 5, 8, 8.bis, 14 e 20 dello stesso decreto legge, è utilizzabile da tutte le tipologie di lavoratori.
2. Alle modalità operative necessarie all'attuazione della misura di cui al comma precedente, provvede l'INPS.»

#### **Relazione:**

In un momento di estrema difficoltà per gli operatori del settore agricolo alle prese con problematiche e ostacoli al reperimento di manodopera necessario ad assicurare il mantenimento delle attività, si propone una misura per agevolare il reclutamento di manodopera attraverso la semplificazione della disciplina per il contratto a prestazione occasionale di all'articolo 54-bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50. A tale scopo, rispetto alla disciplina delle prestazioni occasionali vigente, che vale solo per pensionati, giovani studenti e disoccupati, si propone l'estensione della misura a tutte le tipologie di lavoratori e si introducono deroghe specifiche per semplificare lo strumento.

## C.3146

### Art. 35

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 35-bis

*(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n.242)*

*Alla legge 2 dicembre 2016, n.242 apportare le seguenti modificazioni:*

- a) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola «*canapa*» sono inserite le seguenti: «*nonché alle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3*»
- b) all'articolo 1, alla fine del comma 2 inserire il seguente periodo: «*Sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione del DPR 309/90, i semilavorati ottenuti dalle coltivazioni di cui al precedente periodo, qualora destinati agli usi espressamente indicati al successivo articolo 2, comma 2.*»
- c) all'articolo 2, comma 2 dopo le parole «*Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1*» inserire le seguenti «*, dalla pianta intera o da sue parti, nessuna esclusa,*».
- d) all'articolo 3, dopo il comma 1 aggiungere il comma 2: «*Il coltivatore è obbligato altresì a garantire la tracciabilità dei prodotti e semilavorati ottenuti dalle coltivazioni di cui all'articolo 1. A tal fine, il Ministero delle politiche agricole, entro 120 giorni definisce con proprio decreto le modalità di tracciabilità di cui sopra. Il sistema di tracciabilità sarà anche finalizzato alla costruzione di un sistema telematico di raccolta dei dati di produzione funzionale alla valorizzazione del settore ed alla definizione delle attività di promozione*».

#### **Motivazione**

Tenuto conto della crisi economica legata all'emergenza COVID 19, si ritiene necessario sostenere la ripresa del comparto agricolo e soprattutto di quei settori, che più di altri, hanno registrato un calo significativo delle proprie attività attraverso la creazione di nuove opportunità di reddito. Lo sviluppo di filiere innovative quali quelle legate alla produzione di semilavorati da canapa a basso THC da destinare a diversi settori industriali può rappresentare una valida risposta trattandosi di un settore altamente focalizzato sui mercati emergenti della bioeconomia circolare.

A tal fine, si ritiene necessario apportare alcune modifiche alla L. 242/16 volte a:

1. demarcare, in maniera netta, il confine tra i prodotti industriali della canapa (semilavorati e prodotti) e le sostanze stupefacenti di cui al DPR 309/90, ampliando l'ambito di esclusione dell'applicazione del 309/90, dalle coltivazioni ai semilavorati, quando destinati agli usi previsti dalla L. 242/16 ed espressamente indicati all'articolo 2. Tale modifica consentirebbe agli agricoltori di operare serenamente e favorirebbe anche l'attività di controllo da parte degli enti preposti;
2. estendere il perimetro di applicazione della legge 242/16 dall'attività di coltivazione, alla più ampia attività agricola disciplinata dal Codice Civile all'articolo 2135 (attività agricole connesse)

legittimando ulteriormente l'agricoltore alla prima trasformazione del prodotto raccolto (es. essiccazione) da cui deriva la valorizzazione del prodotto finale;

3. chiarire che tutte le componenti della pianta, incluse le infiorescenze quindi, possono essere destinate agli usi dell'articolo 2 laddove previsto dalle specifiche norme di settore (alimenti, novel food, cosmesi, ecc.);
4. introdurre un sistema di tracciabilità dei prodotti e semilavorati della canapa al fine di garantire qualità e sicurezza dei prodotti nonché costruire un sistema di monitoraggio del settore funzionale, tra l'altro, alla definizione di specifiche misure di promozione e monitoraggio.

## C.3146

### Art. 66

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 66-bis

*(semplificazione in materia di interventi compensativi in agricoltura)*

*All'articolo 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo il comma 3-bis inserire i seguenti:*

3-ter. Le imprese agricole ubicate su un determinato territorio dove si sono verificati danni particolarmente gravi, per le produzioni per le quali non sono state sottoscritte polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004.

3-quater. Le condizioni necessarie a rendere operativa la misura di cui al comma 3-ter sono stabilite, di volta in volta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

3-quinquies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono conseguentemente deliberare la proposta di dichiarazione di eccezionalità degli eventi di cui al comma 3-ter, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma precedente.

#### **Relazione:**

Negli anni recenti, il verificarsi di eventi calamitosi e il proliferare di emergenze fitosanitarie sono state causa di ingenti danni ad imprese e produzioni agricole. In tale contesto, sono stati molteplici gli interventi del legislatore per introdurre deroghe necessarie a consentire alle imprese agricole di accedere agli interventi compensativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, anche nel caso di danni non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura. A tal riguardo, con la modifica proposta si vuole rendere strutturale la possibilità per gli agricoltori di accedere alla deroga sopra richiamata nel caso in cui si verificano condizioni e danni particolarmente gravosi.

## C.3146

### Art. 66

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 66-bis  
*(Promozione del lavoro agricolo)*

L'art.94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, si applica fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla durata dello stato di emergenza.

#### **Relazione:**

L'emendamento è finalizzato a confermare anche per il 2021, in considerazione del perdurare dell'emergenza da Covid-19, la speciale forma di contratto di lavoro subordinato temporaneo per gli operai agricoli stagionali introdotta dall'art. 94 del "decreto rilancio" (decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020) che ha consentito, nel 2020, l'assunzione da parte dei datori di lavoro agricolo di soggetti percettori di ammortizzatori sociali (con sospensione della prestazione lavorativa a zero ore), di indennità di disoccupazione non agricola (NASPI e DIS-COLL), nonché di reddito di cittadinanza (RdC), per prestazioni non superiori a 30 giornate lavorative, rinnovabile per ulteriori 30 giornate, con trattamento retributivo e contributivo uguale a quello degli altri lavoratori dipendenti (secondo CCNL) e con le medesime tutele, senza perdita delle indennità o dei benefici percepiti dal prestatore (cassa integrazione, Naspi, RdC).